



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI REPERIBILITA'

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 21 MARZO 2019

(IN VIGORE DAL 5 APRILE 2019)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

*Comune di Lamezia Terme - a cura del U.O.A. Gestione Risorse Umane,
Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.....del.....*

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 3 SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI
- ART. 4 DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ
- ART. 5 DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO
- ART. 6 TURNAZIONI
- ART. 7 EQUIPAGGIAMENTO
- ART. 8 COMPENSI
- ART. 9 NORMA FINALE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Comune di Lamezia Terme.
2. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere raggiungendo il posto di lavoro assegnato, ovvero nei casi di indifferibilità ed urgenza il luogo di intervento, entro trenta minuti dalla chiamata, procedendo entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'orario di inizio intervento.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
2. Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'incolumità, l'assistenza pubblica e la tutela del patrimonio comunale in caso di calamità naturale.
3. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART. 3 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Il servizio di reperibilità riguarda i servizi di:
 - Polizia Municipale coinvolgimento di un numero di tre unità con compiti di pronto intervento per emergenze del territorio quali a titolo esemplificativo: (crolli, alluvioni, sgomberi d'urgenza, fughe di gas ecc).
 - Servizi Tecnici per interventi di manutenzione stradale per la salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della rete viaria di competenza nonché di manutenzione di immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità e della funzionalità dei locali fabbricati di competenza comunale come le scuole, ecc.) ed emergenze di intervento tecnico.

Il servizio di reperibilità è composto da un tecnico di categoria "D" o di categoria "C" e due dipendenti di categoria A e/o "B". Il tecnico di categoria "D" o "C", coordinatore e responsabile del gruppo, al fine del turno redigerà apposita relazione sulla quale sarà fatta menzione sommaria degli interventi effettuati indicando luogo di intervento, data, ora e personale dipendente eventualmente intervenuto.

- Stato Civile che coinvolge un ufficiale per dichiarazione di morte, trasferimento salma e matrimoni in limiti mortis, oltre usciere già in reperibilità per la Portineria;
- Servizi di Portineria che coinvolge una unità che deve intervenire a seguito di una chiamata sul cellulare di servizio per suono dell'allarme degli stabili comunali o su chiamata dell'Ufficiale di Stato Civile per necessità di apertura dello stabile.
- Servizi Sociali di pronta reperibilità degli assistenti sociali è finalizzato ad assicurare la tutela di soggetti minori, anziani, disabili e donne sole e/o con figli, mediante interventi immediati e non rinviabili. E' esclusa ogni attività cui gli assistenti sociali possono adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi. Nello specifico, il servizio sociale di pronta reperibilità degli assistenti sociali è istituito per le seguenti funzioni:

a) MINORI che si trovano in situazioni di bisogno urgente e improcrastinabile, il cui intervento è finalizzato a garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di emergenza e/o di semi abbandono segnalati dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competente per territorio che vengono trovati soli sul territorio comunale o che devono essere tempestivamente allontanati dall'ambiente familiare;

b) ANZIANI che vengono trovati sul territorio comunale al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di emergenza e/o di semi abbandono segnalati dal Comando di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competente per territorio;

c) DONNE SOLE E/O CON FIGLI al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di maltrattamenti, violenza, abuso sessuale, segnalate dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competente per territorio.

Il servizio di pronta reperibilità sociale non è attivo per i casi di persone con problemi di tossico dipendenza, alcolismo, salute mentale, per i quali dovranno essere attivati i servizi specialistici (118, servizio tossicodipendenze e/p alcologia, Dipartimento salute mentale) in quanto competenti. E' escluso l'intervento per TSO.

Il servizio è garantito da un'Assistente sociale afferente all'ufficio mediante il criterio della rotazione.

Degli interventi posti in essere sarà redatto apposito verbale, indicante la tipologia di intervento e i soggetti/servizi coinvolti.

2. Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo dell'Amministrazione, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.

3. Il dirigente di riferimento individua il personale idoneo a garantire l'effettivo svolgimento del servizio.

4. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- a) i dipendenti che non possono garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- b) i dipendenti che siano esonerati da norme di legge.

ART. 4 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di servizio del dirigente di riferimento; il servizio di reperibilità, per il dipendente, si configura quindi come una prestazione assolutamente obbligatoria.

2. Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al dirigente di riferimento che provvede alla sostituzione.

3. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del dirigente di riferimento.

4. Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali.

5. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:
 - a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c) risponde prontamente alle chiamate.
6. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza.
7. Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al dirigente di riferimento, se richiesto.
8. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

ART. 5 – DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

1. Per dirigente di riferimento si intende il Dirigente del Settore a cui afferisce il servizio oggetto della reperibilità.
2. Il dirigente di riferimento:
 - a) coordina e sovrintende all'organizzazione del servizio di reperibilità;
 - b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;
 - c) programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste
 - d) comunica al Servizio Gestione Risorse Umane la programmazione dei turni di reperibilità con l'indicazione dei dipendenti coinvolti;
 - e) riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti;
 - f) predispone e trasmette mensilmente al Servizio Gestione Risorse Umane, i prospetti economici dei turni e del relativo straordinario effettuato per interventi di reperibilità secondo la normativa vigente al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti;
 - g) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
 - h) designa, eventualmente, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente incaricato del ruolo di responsabile del servizio di reperibilità o di capo squadra in presenza di più lavoratori interessati, delineando anche le funzioni allo stesso delegate.

ART. 6 – TURNAZIONI

Il turno di servizio della reperibilità è definito con la cadenza definita dal Dirigente competente.

Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria. Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione dal parte del dirigente competente di lavoratori non volontari tra quelli assegnati al servizio o all'area di attività interessata, tenendo conto, comunque, dei casi che impongono o possono legittimare eventuali forme di esclusione dal servizio.

I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente al servizio o all'area di attività interessata dalla reperibilità, purché in possesso della categoria e di profilo professionale richiesto, per l'espletamento delle mansioni specifiche che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità.

In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo agli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità.

Sarà richiesto, inoltre, il preventivo consenso del dirigente del servizio di effettiva appartenenza dei dipendenti di cui si tratta. Resta sempre fermo il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.

La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale.

La disposizione di servizio per ciascun dipendente individuato non può superare il limite di reperibilità, 6 (sei) volte in un mese, di cui al comma 3 dell'art. 24 del CCNL del 21.05.2018, fatta salva l'eventuale elevazione del limite in sede di contrattazione integrativa secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del CCNL medesimo.

ART. 7 – EQUIPAGGIAMENTO

1. Al fine di garantire il servizio di reperibilità, durante il turno i dipendenti sono dotati di:
 - a) telefono cellulare di servizio dotato di caricabatteria, abilitato alle chiamate in entrata e uscita;
 - b) copia delle chiavi dell'ufficio e di eventuali mezzi di servizio necessari a garantire gli interventi richiesti;
 - c) idonei dispositivi di protezione individuale previsti in materia per i singoli settori di riferimento.

ART. 8 – COMPENSI

1. Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal dirigente di riferimento a garanzia del pagamento delle ore prestate tramite l'istituto dello straordinario.
4. Il compenso viene erogato sulla base della prestazione almeno semestrali.

ART. 9 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare e/o contrattuale prevista antecedentemente all'entrata in vigore del presente atto.